

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 007/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 luglio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. MARIANO KELLER AVVERSO LE SANZIONI

- **SQUALIFICA FINO AL 30.10.2009 AL SIG. MURO CIRO;**
- **SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAMPOLUNGO LUIGI;**
- **SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RONGA GIUSEPPE;**

INFLITTE SEGUITO GARA MARIANO KELLER/ACCADEMIA I. DEL 30.6.2009 – FASE FINALE A 6 ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 2 dell’1.7.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mariano Keller di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ALBERTI GIUSEPPE

AVVERSO LA CONFERMA DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010, SANZIONE INFLITTAGLI SEGUITO GARA COPPA ALLIEVI PROFESSIONISTI – FASE ELIMINATORIA MELFI/AVERSA NORMANNA DEL 14.6.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 1/CGF del 2.7.2009)

La C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Alberti Giuseppe, lo accoglie nel merito e, per l’effetto, conferma la riduzione della squalifica al 31.12.2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 16 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete